



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 24/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T2M, serie 3, numero 3357

data di stipula: 09/12/2025

ident.vo telematico: T2M25L003357000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97879680581

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97879680581				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"OFFICINA DELLE COMPETENZE - ETS Ente del Terzo Settore"

Articolo 1 – Oggetto, scopi e attività

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Officina delle competenze – ETS Ente del Terzo Settore", con sede legale in Roma, Via Barberini n. 29, svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato; ha e potrà aprire i propri uffici, delegazioni o rappresentanze in Italia ed all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

L'Associazione non ha natura commerciale, né persegue finalità di lucro, svolge la sua attività con carattere di assoluta apertività e nel rispetto dei principi del mercato e della libera concorrenza.

L'Associazione persegue lo scopo di promuovere e favorire – a livello istituzionale, culturale e sociale – lo sviluppo di azioni e la creazione di condizioni per la valorizzazione delle competenze acquisite dalle persone nel corso della propria esperienza di vita, la loro riconoscibilità e spendibilità. In tal senso promuove e persegue l'effettiva esigibilità da parte dei cittadini del diritto alla valorizzazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

L'Associazione riconosce l'importanza di modalità innovative di valorizzazione delle competenze, non rigidamente legate a processi e logiche pre-codificati di tipo formale e rivolge la propria attenzione alle tematiche legate all'emergere delle nuove dimensioni di competenza, alle possibili modalità di una loro rappresentazione e valorizzazione, sia in contesto formativo ed educativo, sia in contesto lavorativo e sociale.

L'Associazione sostiene ad ogni livello e in modo indipendente le policy rivolte all'integrazione intersistemica e al superamento delle barriere tra istruzione, formazione e lavoro, finalizzate alla creazione di opportunità e soluzioni esperienziali, organizzative e sociali concrete di apprendimento permanente nei diversi territori, a favore dell'occupabilità e dell'inclusione sociale.

13

SS

L'Associazione considera riferimento essenziale in tal senso il processo di attuazione del "Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze" di cui alla Legge 92/2012 e al successivo D.Lgs. 13/2013, nel più ampio scenario degli obiettivi europei in materia di apprendimento permanente.

L'Associazione promuove pertanto:

- l'approfondimento e la diffusione della conoscenza e del valore dei sistemi e delle diverse modalità di riconoscimento, valorizzazione e certificazione delle competenze;
- la predisposizione e realizzazione di pubblicazioni in formato cartaceo o elettronico, anche attraverso il proprio sito web, aventi per oggetto le competenze e la valorizzazione degli apprendimenti;
- l'organizzazione di eventi culturali, iniziative pubbliche, incontri informativi e formativi, convegni, seminari e dibattiti con una funzione di stimolo anche critico e di riflessione sui temi delle competenze e sulle esperienze significative;
- la collaborazione con e fra enti, istituzioni, attori del partenariato economico e sociale e gruppi di interesse al fine di contribuire alla costruzione ed alla diffusione di esperienze significative di integrazione tra i sistemi e di valorizzazione degli apprendimenti;
- lo sviluppo di una rete nazionale e internazionale che condivida esperienze, procedure e casi studio sui temi delle competenze, della certificazione e della valorizzazione degli apprendimenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei requisiti di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e al DM 107/2021, e sono svolte esclusivamente a supporto delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 19 giugno 2022.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il suo eventuale scioglimento e messa in liquidazione, che può essere deliberato dall'Assemblea in via straordinaria, le modalità di adozione dell'atto di scioglimento e le relative procedure sono disciplinate dal successivo art. 22.

Articolo 3 - Associati

Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori e i soci ordinari in quanto persone fisiche che condividono gli scopi associativi di cui all'articolo 1.

La posizione associativa non è trasmissibile a terzi.

Articolo 4 - Ammissione

Per aderire all'Associazione è necessaria una formale domanda indirizzata al Presidente.

L'ammissione all'Associazione come socio ordinario può essere richiesta da ogni persona fisica che nella domanda di ammissione motivi la sua richiesta e attesti l'effettivo coinvolgimento nell'oggetto e negli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione sulla base della coerenza tra la motivazione presentata, gli scopi dell'Associazione e l'effettivo interesse del richiedente alle attività associative, tenendo conto di interesse e esperienze coerenti con le finalità statutarie. La decisione è assunta secondo criteri di trasparenza, non discriminazione e motivazione congrua. La delibera di accettazione o di rifiuto della

10 ² *JS*

domanda di ammissione viene comunicata via posta elettronica entro 10 (dieci) giorni dall'adozione della medesima delibera e può essere impugnata con ricorso ai Provvisori, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il ricorso non sospende l'efficacia della relativa delibera. Il cambio di ragione sociale o di denominazione non estingue il rapporto associativo.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e hanno inoltre il diritto di partecipazione, di intervento e di elettorato attivo negli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le delibere assunte dagli organi dell'Associazione ai sensi dei successivi articoli, ed in particolare:

1. all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
2. a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
3. a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

L'adesione all'Associazione comporta inoltre l'impegno a partecipare attivamente alla vita associativa.

I soci si impegnano altresì a esercitare la loro attività secondo i principi di etica e deontologia ed in maniera tale da non ledere l'immagine dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Articolo 6 - Durata del rapporto associativo

L'adesione all'Associazione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a seguito del pagamento della quota associativa, salvo disdetta da comunicare al Presidente con posta elettronica, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

Le somme versate per la quota associativa annuale di adesione all'Associazione, e le eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 7 - Sanzioni

Il socio inadempiente agli obblighi sociali, che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione o che ponga in essere comportamenti o attività o effettui pubbliche dichiarazioni in contrasto con le finalità e con l'azione dell'Associazione e/o volte a screditare l'Associazione e/o le iniziative



MB 3 LF

dalla stessa assunte, è passibile, a seconda della gravità dei casi, delle seguenti sanzioni, che potranno anche essere rese pubbliche dall'Associazione:

- sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea per un periodo di tempo non superiore a un anno;
- decadenza degli esponenti che ricoprono cariche negli organi associativi;

In caso di ripetuta morosità e/o di gravi inadempienze agli obblighi associativi può essere decisa l'esclusione definitiva dall'Associazione.

Sono riservati all'Associazione ogni diritto ed azione a tutela dei propri interessi.

Organo competente per le decisioni relative all'applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia su proposta del Presidente.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso ai Proviviri.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata o PEC da inviarsi ai Proviviri entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Il ricorso non sospende la decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Cessazione della condizione di associato

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.



4
19

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 9 - Gli organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vice Presidente
- e. i Probiviri
- f. l'Organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge.

Le cariche sociali, di cui alle lettere da b) ad e), sono riservate esclusivamente ai soci, sono strettamente personali e non sono retribuite.

Potranno essere riconosciuti rimborsi spese nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria una volta l'anno al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei voti assembleari totali.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente a mezzo posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può tenersi sia presso la sede dell'Associazione che in ogni altro luogo, purché chiaramente indicato nella convocazione, in presenza o da remoto.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di dieci giorni.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno e il luogo, giorno ed ora della seduta in prima ed in seconda convocazione. Eventuali integrazioni degli argomenti all'ordine del giorno sono ammessi fino alle 24 ore precedenti la riunione.

Ogni socio esprime in Assemblea un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche mediante posta elettronica. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita quando sia presente/collegato direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei soci, se convocata in seconda convocazione è validamente costituita prescindere dal numero dei partecipanti, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti/collegati e senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede una maggioranza diversa.

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta, qualora richiesto da almeno il 20% dei soci, lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

[Handwritten signature]

5
[Handwritten signature]

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono trascritte in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente e dal Segretario. Al riguardo, all'inizio di ogni riunione assembleare, il Presidente designa tra i presenti un segretario verbalizzante e, laddove necessario, due scrutatori. I verbali sono a disposizione degli associati.

Articolo 11 - Divieto di partecipare all'Assemblea

Non possono partecipare all'Assemblea e non hanno comunque diritto di voto i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi.

All'atto della convocazione, la Segreteria indicherà a ciascun socio non in regola con i pagamenti la sua situazione amministrativa.

Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea Ordinaria competono i seguenti poteri:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 13 tra gli associati;
- d) eleggere i Proviviri secondo le disposizioni rispettivamente applicabili;
- e) nominare, qualora obbligo per legge o ritenuto necessario, il Revisore unico o il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) esaminare e approvare gli indirizzi generali e il programma di attività del Presidente;
- g) approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione presentati dal Consiglio Direttivo;
- h) nominare – fra i presidenti cessati dalla carica – un presidente onorario per i meriti acquisiti in attività in favore dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere
- j) azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea Straordinaria competono i seguenti poteri:

- a) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una



13 6
JL

Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea in base alle candidature pervenute al Consiglio Direttivo nei termini stabiliti dallo stesso. La perdita della qualità di socio per uno dei motivi indicati all'art. 8 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, cui subentra il primo dei non eletti.

Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 
- a) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
 - b) approvare i regolamenti interni;
 - c) definire, entro il 31 dicembre di ogni anno, la misura dei contributi dovuti dagli associati per l'anno successivo;
 - d) approvare le modifiche statutarie da portare al voto dell'Assemblea;
 - e) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati;
 - f) decidere l'espulsione degli associati in merito alle sanzioni di cui all'articolo 7 dello Statuto;
 - g) esaminare e approvare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e presentarli all'Assemblea per l'approvazione;
 - h) nominare a scrutinio segreto il Tesoriere dell'Associazione.

Articolo 15 - Convocazione e deliberazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente.

Il Consiglio deve essere convocato con un termine di preavviso di almeno otto giorni dal giorno fissato per la riunione e, nei casi, di particolare urgenza, con un termine di preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente, in presenza o da remoto, la maggioranza dei Consiglieri in carica. La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

13 7

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno trascritte in appositi verbali. Al riguardo, all'inizio di ogni riunione il Presidente designa tra i presenti un segretario verbalizzante.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, fra i soci con almeno 4 anni di iscrizione dell'Associazione.

Il ruolo di Presidente è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali che possano condizionare o confliggere con il ruolo rappresentato.

Dura in carica tre anni, così come il Vice-Presidente, e non è rieleggibile quale Presidente per più di tre mandati consecutivi.

Sono compiti del Presidente:

- a. predisporre gli indirizzi generali e il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- c. attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici dell'Associazione;
- d. delegare il Vice-Presidente, nell'ambito della normale attività operativa, per il compimento dei singoli atti;
- e. assumere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini associativi, nell'ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all'inizio dell'esercizio del Consiglio Direttivo;
- f. predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- g. proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti dell'Associazione presso ogni Ente od Autorità;
- h. agire e resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie;
- i. assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto;
- j. nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve per sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti. Il Presidente può nominare incaricati e procuratori, tanto all'interno, quanto all'esterno dell'Associazione, per il compimento sia di singoli atti sia di categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice-Presidente.

La perdita di qualifica di socio per uno dei motivi indicati all'art. 7 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti nello Statuto.

Articolo 17 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto fino a 6 membri, che dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. I membri del Comitato Scientifico devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico e possono anche non essere soci. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Articolo 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione, ha la responsabilità della corretta gestione dei libri contabili, e decade alla scadenza del Consiglio Direttivo.



13

8
JP

Il Tesoriere si incarica delle riscossioni e dei pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste

Articolo 20 - Esercizi sociali e bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 21 - Libri

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari se previsti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

13

9
H

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 22 - Scioglimento e modifiche statutarie

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo a seguito dello scioglimento è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Per le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea viene comunicata via posta elettronica, deve essere inviata almeno quindici giorni prima ed è necessaria la presenza/collegamento diretta o per delega del 70% dei soci e il voto favorevole di almeno il 60% dei soci presenti/collegati direttamente o per delega.

Articolo 23 - Probiviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto qualora richiesto da almeno il 20% dei soci, 2 Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono eleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione, nonché con la carica di Presidente o di Probiviro di ogni altra organizzazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, che non si siano potute definire bonariamente, insorte tra i soci e tra i soci e l'Associazione.

L'interpretazione del presente Statuto, del Codice etico, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 24 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Articolo 25 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 26 - Norme finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per ogni controversia verrà comunque previsto un tentativo di conciliazione bonaria nel rispetto del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria validamente costituita del 9 dicembre 2025.



Lucia Gb
Stefano

